
Ecobonus 110%

Gio 25/06/2020 - 11:59

Cosa e quanto si può detrarre? Il CTCU informa

L'Ecobonus 110% è stato introdotto dal decreto rilancio, che è un decreto legge; e affinché le misure in esso contenute siano definitive, bisognerà aspettare la sua conversione in legge che dovrebbe avvenire entro il 18/07/2020.

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34), ha istituito **l'Ecobonus e il Sismabonus al 110%** per i lavori eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 su condomini o singole unità abitative destinate ad abitazione principale.

Tali interventi dovranno garantire un miglioramento sismico degli edifici e/o una loro riqualificazione energetica portando l'edificio a due classi energetiche superiori.

I costi degli interventi potranno essere utilizzati come detrazioni fiscali ripartita in 5 anni (e non in 10 anni come previsto per gli altri interventi di risparmio energetico o di ristrutturazione) oppure come sconto in fattura con cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.

Ma quali sono nello specifico gli interventi „importanti“ previsti dalla normativa che consentono di godere dell'ecobonus 110%:

1. Cappotto termico e caldaie efficienti

- interventi di **isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano **l'involucro dell'edificio** con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. **Tetto massimo: 60.000 €**. moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

- interventi sulle **parti comuni degli edifici** per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microgenerazione. **Tetto massimo: 30.000 €**. moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; la detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- interventi sugli **edifici unifamiliari** per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microgenerazione. **Tetto massimo: 30.000 €**. comprensivo anche delle spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- tutti gli altri **interventi di efficientamento energetico** previsti all'articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti **-Tetto di spesa:** in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

2. Fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%

Tali interventi godono dell'Ecobonus 110% a condizione che siano eseguiti **contestualmente** a uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o ad interventi di miglioramento sismico e nello specifico:

- **impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici**, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
- **sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici**, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
- le infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici negli edifici**.

La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l'energia non autoconsumata in sito venga **ceduta al GSE** e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

Chi può godere di tali interventi?

Possono godere dell'Ecobonus 110% **le singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i condomini**, quindi sono esclusi gli interventi che interessano edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Però c'è da fare un chiarimento, infatti prime case e seconde case che si trovano in un condominio hanno diritto al superbonus 110% per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e lavori antisismici.

Che risultati dovranno raggiungere i lavori di risparmio energetico?

Presupposto indispensabile per godere dell'Ecobonus 110% è che i lavori eseguiti comportino un

miglioramento della prestazione dell'edificio di **almeno due classi energetiche**, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'Attestato di Prestazione Energetica (**APE**) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della **dichiarazione asseverata**. L'asseverazione dovrà inoltre attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi all'ENEA con modalità in corso di definizione. Bisogna inoltre munirsi di un **visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione**. Tale visto di conformità viene **rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF**. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente.

Le spese per le attestazioni e asseverazioni rientrano nelle spese detraibili.

Come si utilizza l'Ecobonus 110%:

Per utilizzare l'Ecobonus sono previste 3 diverse opzioni:

- la possibilità di fruire della **detrazione fiscale** del 110% in 5 anni, quindi bisognerà pagare gli interventi e i costi fino al 110% verranno recuperati tramite detrazione fiscale;
- **lo sconto in fattura** anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- **il credito d'imposta**, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Accanto all'Ecobonus è prevista **la possibilità di cessione del credito anche per le ristrutturazioni al 50%, l'ecobonus al 65% e per il bonus facciate 90%**, non solo per i nuovi lavori ma anche per quelli già fatti nel 2020.

Sismabonus 110%

Il Sismabonus 110% prevede la possibilità di eseguire lavori di messa in sicurezza di edifici con spese sostenute dal 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, ma solo nelle zone sismiche 1, 2, nelle quali l'Alto Adige non è contemplato.

Il consiglio del CTU: „ per evitare, in sede di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, di decadere dal beneficio fiscale consigliamo a tutti i consumatori di prestare la giusta attenzione dei termini e modi richiesti dalla normativa nell'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e conservare tutta la documentazione per tutto il periodo dell'eventuale controllo fiscale“